

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



In gazzetta UE i requisiti di autorizzazione delle SIM

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 26 ottobre 2017 sono stati pubblicati il Regolamento Delegato (UE) 2017/1943, che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento ([documento integrale](#)) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse ([documento integrale](#)).

Riveste particolare importanza l'allegato I al Regolamento di esecuzione "Modulo di domanda di autorizzazione in qualità di impresa di investimento".

Ai sensi, dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione, un sogget-

to che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento presenta domanda all'autorità competente compilando il modello di cui all'allegato I, nel quale dovranno essere indicate le informazioni sull'impresa richiedente, sul capitale, sugli azionisti, sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività, sull'organizzazione, nonché le informazioni finanziarie, il cui dettaglio è indicato mediante rinvio agli artt. da 1 a 6 del Regolamento Delegato.

Particolare attenzione è posta all'organo di gestione e alle persone che dirigono l'attività, infatti, l'art. 4 del Regolamento Delegato, elenca le informazioni da comunicare all'autorità relative a tali soggetti, tra cui, le informazioni sull'istruzione e sull'esperienza professionale (con la specifica dell'elenco delle referenze con i recapiti e le lettere di raccomandazione); sui precedenti penali o indagini o

procedimenti penali, civili e amministrativi rilevanti; sul licenziamento da una posizione lavorativa; sull'allontanamento da una posizione di fiducia; sulla descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti; sul tempo minimo che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso l'impresa (in termini sia annuali che mensili), sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri, sugli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona in questione.

I presenti regolamenti entrano in vigore il 15 novembre 2017 e si applicano a decorrere dal **3 gennaio 2018**.

Workshop Eddystone Ispezioni - 30 novembre 2017

Il giorno **30 novembre 2017** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sulle verifiche ispettive delle Autorità di vigilanza.

Il workshop è organizzato insieme allo studio RCC ed allo studio AC FIRM - Annunziata Conso.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nuova consultazione del Regolamento Intermediari

In data 19 ottobre 2017 la Consob ha posto in pubblica consultazione il documento recante le "Modifiche al regolamento intermediari concernenti l'operatività in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II)" ([documento integrale](#)).

Le modifiche proposte si sono rese necessarie al fine di rendere le disposizioni conformi a quanto previsto dall'art. 28 del TUF relativamente all'ingresso in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, nonché a quanto previsto dagli artt. 39 e seguenti della MiFID II e dal titolo VIII del MiFIR.

I principali interventi riguardano, innanzitutto, l'albo tenuto da Consob di cui agli artt. 4 e 5 del RI, nel quale, nella sezione dedicata alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sarà previsto un elenco dei soggetti autorizzati dalla Consob a operare in Italia (sia tramite succursali sia tramite libera prestazione di servizi). Inoltre verrà previsto un elenco per coloro che hanno già stabilito una succursale in un altro Stato membro e che, ai sensi dell'art. 47, par. 3, del MiFIR, ove il quadro normativo e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto come effettivamente equivalente ad opera della Com-

missione europea, possono prestare in Italia, in regime di libera prestazione, servizi e attività di investimento, nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali di diritto. Tale prestazione potrà avvenire senza necessità di un'ulteriore autorizzazione da parte della Consob e senza sottostare alla vigilanza diretta della stessa per l'operatività svolta in Italia, previo espletamento della procedura di notifica prevista dall'art. 34 della MiFID II.

Per quanto riguarda, invece, il rilascio dell'autorizzazione a prestare servizi/attività di investimento, sia mediante succursale sia in regime di libera prestazione di servizi, la proposta di modifica all'art. 17 RI recepisce al comma 1-bis quanto disposto dall'art. 42 MiFID II sulla fattispecie della prestazione di servizi e attività di investimento su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, prevedendo, in tale ipotesi, il venir meno dell'obbligo della succursale.

Inoltre, con gli artt. 21-bis e 21-ter RI vengono introdotte procedure ad hoc, rispettivamente, per l'ipotesi della succursale di un'impresa di Paesi terzi autoriz-

zata in Italia che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE e della succursale di un'impresa di Paesi terzi autorizzata in un altro Stato UE che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.

Entrambe le suddette ipotesi si riferiscono a servizi rivolti a controparti qualificate e a clienti professionali di diritto e prevedono la comunicazione preventiva a Consob, nonché la presenza della decisione di equivalenza della Commissione europea sul quadro giuridico e di vigilanza del Paese terzo.

Infine, si segnala l'abrogazione delle disposizioni concernenti il contenuto della domanda di autorizzazione e l'individuazione della documentazione da allegare alla stessa, di cui ai precedenti artt. 17 e 18 del RI, in quanto è stato predisposto il nuovo allegato n. 1 al Regolamento Intermediari denominato "Domanda di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione alla prestazione in Italia da parte di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento".

"In particolare, le modifiche proposte riguardano l'operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diversi dalle banche"



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Linee Guida Consob – gestione delle informazioni privilegiate

“Le presenti Linee Guida, riguardano il processo organizzativo di gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione di informazioni privilegiate e all’Insider List (“Processo”) e le conseguenti procedure attuative (“Procedura”).”

In data 13 ottobre 2017 la Consob ha emanato le Linee Guida in materia di “Gestione delle Informazioni privilegiate ([documento integrale](#)), con lo scopo di: a) far chiarezza ad esito delle modifiche regolamentari in attuazione di quanto disposto dalla normativa di derivazione europea (Regolamento sugli abusi di mercato—MAR); b) indirizzare gli intermediari e farli “allineare” alle indicazioni fornite dall’ESMA.

Le presenti Linee Guida si rivolgono agli emittenti strumenti finanziari soggetti agli obblighi di cui all’articolo 17(1) MAR e vigilati dalla Consob ai sensi dell’articolo 17(3) MAR e dell’articolo 6 RD 2016/522. Le suddette non hanno carattere prescrittivo e dunque, se disattese, non implicano di per sé una violazione della disciplina.

Le presenti Linee Guida, divise in otto sezioni, riguardano il processo organizzativo di gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione di informazioni privilegiate e all’Insider List (“Processo”) e le conseguenti procedure attuative (“Procedura”).

Tra i punti salienti della disciplina, emerge che Consob ha chiarito che non occorre costituire una nuova e specifica unità organizza-

tiva ad hoc volta ad accentrare tutti i compiti richiesti dal MAR, ma che la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (FGIP) può essere “distribuita” internamente a seconda delle esigenze dell’emittente, purché vengano individuati chiaramente i soggetti responsabili della funzione. L’emittente attribuisce alla FGIP autorità, risorse e competenze necessarie per il pieno, tempestivo ed efficace svolgimento dei compiti connessi agli obblighi previsti dal MAR.

Pertanto, per ciascuno dei principali tipi di informazioni rilevanti, l’emittente individua, altresì, le funzioni o unità organizzative denominate “Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate” (“FOCIP”) le quali a vario titolo sono coinvolte nella trattazione di informazioni rilevanti o privilegiate. Le FOCIP si attengono alle indicazioni presenti nella Procedura e rispondono alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP.

Per quanto concerne l’individuazione di informazioni rilevanti Consob ribadisce che non sarà mai il singolo indicatore vincolante, ma si dovrà valutare l’insieme del contesto informativo e l’evento “trigger” idoneo all’applicazio-

ne di una procedura che consenta alla società di gestire l’informazione.

In merito all’Insider List attivabile, è stato chiarito che quest’ultima può riferirsi a tutti gli stadi del processo laddove l’informazione concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe.

Pertanto, se nell’Insider List dell’emittente debba essere inclusa una persona giuridica, nella quale però due persone hanno accesso all’informazione privilegiata, le Linee Guida chiariscono che l’emittente dovrà indicare nell’Insider List entrambe le persone fisiche.

Consob tra le altre cose, ha chiarito che non è dirimente la posizione soggettiva del dipendente, se sia o meno in grado di comprendere il contenuto privilegiato dell’informazione quanto se quest’ultimo abbia la possibilità (oggettiva) di identificare quelle che hanno tale contenuto tra le molte informazioni presenti nei database. Infine, sono stati forniti chiarimenti in tema di tempistica di pubblicazione delle informazioni privilegiate, delle caratteristiche e dei criteri per la pubblicazione.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Eddystone prosegue la collaborazione coi principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipazione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Tra i prossimi appuntamenti si segnala il seguente convegno:

"Il processo di outsourcing nelle banche e nelle assicurazioni" organizzato da Convenia che si terrà a Milano il prossimo **8 novembre 2017** in cui Guido Pavan interverrà su "L'outsourcing nelle banche e nelle assicurazioni: l'impatto sugli assetti organizzativi e procedurali aziendali" e Simona Sorgonà interverrà su "L'outsourcing in materia Antiriciclaggio nel recepimento della IV Direttiva".

Nell'ambito del percorso formativo sulla "Responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODOCEC) di Milano si segnala i seguenti convegni:

"Organismo di Vigilanza 231: costituzione, ruolo e responsabilità" che si terrà a Milano il **23 febbraio 2018** in cui Guido Pavan interverrà sul tema "Requisiti e composizione dell'OdV 231. Il ruolo, le funzioni e i poteri dell'OdV 231. La possibile sovrapposizione tra Collegio Sindacale e OdV 231"

"L'attività dell'organismo di vigilanza 231: pianificazione e operatività" che si terrà a Milano il **9 marzo 2018** in cui Guido Pavan interverrà sul tema: "L'organizzazione dell'at-

tività e l'adozione di un regolamento. Lo svolgimento delle verifiche e la tracciabilità delle attività".

Si ricorda infine che gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione in materia antiriciclaggio al personale che cura la relazione con la clientela e al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione posto a carico delle SGR che gestiscono FIA e fondi UCITS riguarda la formazione rivolta agli esponenti aziendali, consiglieri, sindaci e alta direzione in merito ai principali adempimenti previsti dalla normativa di settore (es. conflitti di interessi, operazioni personali, etc.).



Agenzia delle Entrate
Circolare 25/E
sul cd.
"carried interest"

GIOVEDÌ
30
NOVEMBRE
Registrati al
workshop
Ispezioni

Scheda di approfondimento
per gli abbonati:
"La disciplina MIFID 2
della conoscenza
ed esperienza"

Aggiornate le Q&A
dell'Esma
sulla
cd. Direttiva Prospetto



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



Le verifiche ispettive delle Autorità di vigilanza

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

La Vigilanza Unica Europea

Barbara Bandiera (Avvocato, Studio Legale RCC)

Il processo di controllo prudenziale

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Le verifiche in materia antiriciclaggio

Simona Sorgonà (Senior Consultant, Eddystone)

Coffee break

Le risultanze delle verifiche ispettive

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

Le deduzioni al report ispettivo

Donato Varani (Partner, AC Group - Annunziata & Conso)

I principi del procedimento sanzionatorio

Andrea Conso (Partner, AC Group - Annunziata & Conso)

Question time

INFORMAZIONI E LOCATION

30 novembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it



annunziata & conso

